



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Rampone Michele**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>3</b>	<b>08/01/2024</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Oggetto:

***D.lgs. 152/06 art. 208 - Variante sostanziale di un impianto di gestione rifiuti non pericolosi  
.Ditta C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede legale in via Fortore n. 2 e sede  
operativa in localita' Pagliano nel comune di Montefalcone di Valfortore (BN).***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO CHE:**

- a. sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”;
- b. l’art. 208 del D.lgs. 152/06 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, che sostituisce, ai sensi del comma 6 dello stesso, ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- c. la ditta C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., legalmente rappresentata dal sig. Carmine Coduti \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS, P. IVA 01294650625, con sede legale in via Fortore n. 2 e sede operativa in località Pagliano nel comune di Montefalcone di Valfortore (BN), è stata autorizzata con D.D. n. 73 del 05.10.2020, ai sensi dell’art. 208 del Dlgs. 152/06, alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero (operazioni R13 - R5) di rifiuti non pericolosi;

**RILEVATO CHE:**

- a. con nota acquisita al prot. n. 413361 del 28.08.2023, la ditta C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. ha presentato istanza di modifica sostanziale avente ad oggetto:
  - a.1. Aggiunta dei seguenti codici CER non pericolosi da trattare: 01.04.08 - 01.04.10 - 01.04.13 10.12.06 -10.13.11 - 15.01.01 - 15.01.02 – 16.02.14 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.01.07 - 17.02.01 - 17.02.02-17.02.03 - 17.04.11 - 19.12.09
  - a.2. Aggiunta dell’attività di recupero R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R11;
  - a.3. Diminuzione dello Stoccaggio Massimo contemporaneo;
  - a.4. Aumento del quantitativo rifiuti non pericolosi da gestire in modalità di recupero R5, R12 e R13;
  - a.5. Aggiunta di un punto di emissione convogliato E1 e del relativo sistema di abbattimento;
  - a.6. Modifica planimetria layout;
- b. in data 24.07.2023 è stato acquisito il D.D. 157 del 21.07.2023, dello Staff Valutazioni Ambientali con cui è stata disposta l’esclusione dal VIA del progetto de quo;
- c. in data 05.10.2023 si è tenuta la prima seduta della CdS in cui erano presenti il Comando Prov. le dei VVF, la Provincia di Benevento, l’ATO Rifiuti di Benevento ed il tecnico incaricato dalla ditta. Non erano presenti il Comune di Montefalcone di Valfortore, l’Arpac, l’Asl, e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. In tale sede è stata data lettura della nota dell’Arpac prot. n. 60791 del 04.10.2023, acquisita al prot.n. 472442 di pari data, con cui ha espresso parere favorevole con prescrizioni. In particolare, con riferimento al punto n. 31, l’Arpac ha indicato come prescrizione che *“non si ritiene ammissibile la produzione di EoW secondo i criteri di cui al DM 152/2022 con l’EER 170802 stante l’elevata concentrazione di solfati contenuto. (...) Per tale EER la Ditta potrà valutare di integrare la documentazione presentando specifica istanza caso per caso. (...)”*. In tal senso, il Presidente della CdS ha richiesto al proponente di chiarire se intendesse integrare la documentazione presentando specifica istanza caso per caso, nel caso volesse produrre EoW anche con riferimento ai rifiuti con codice EER 170802. Per quanto attiene la prescrizione n. 34, l’Arpac ha ritenuto che per l’EER 160214 non fosse applicabile l’operazione R12. Anche in questo caso, il Presidente della CdS ha ritenuto necessario che il proponente fornisse gli opportuni chiarimenti in merito e, conseguentemente, valutasse la necessità di aggiornare la tabella di cui alle pag. 15 – 16 della Relazione Tecnica. Il Presidente della CdS, ai fini della produzione EoW, ha chiesto al proponente di specificare i punti di collocazione del materiale in attesa di caratterizzazione. Il Comando Prov.le dei VVF ha chiesto di produrre idonea documentazione tecnica (planimetria e relazione) circa l’organizzazione antincendio dell’attività, i presidi e la pianificazione antincendio. Inoltre, circa le attività soggette al controllo dei VVF di cui al DPR 151/2011, ha chiesto di fornire chiarimenti riguardo l’esistenza dell’attività 49 e/o 13, fermo restando che per il gruppo elettrogeno (attività 49) è attiva una SCIA con scadenza 10.07.2025, mentre per l’attività 13 (deposito gasolio) non vi è menzione nella citata pratica antincendio (VF 23231). La Provincia ha rappresentato la necessità che, relativamente alla gestione delle acque di scarico, l’impresa chiarisse l’esistenza o meno della rete fognaria, in quanto al paragrafo 11 della Relazione tecnica si parlava di acque meteoriche provenienti dalle coperture con destinazione in fognatura. Negli altri documenti, tra cui l’allegato 1F, si prevedeva la destinazione di tutte le acque in fosso jemale sito a valle dell’area PIP. L’ATO Rifiuti, rifacendosi per gli aspetti tecnici a quanto evidenziato da Arpac e dagli altri organi, si è riservato di esprimere il parere di

competenza nella successiva seduta della CdS. La CdS è stata aggiornata al fine di acquisire le integrazioni da parte della ditta;

- d. in data 25.10.2023, con nota acquisita al prot.n. 512871 del 25.10.2023, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di CdS;
- e. In data 23.11.2023 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria in cui erano presenti il tecnico incaricato dalla ditta, il Comando Prov.le dei VVF, la Provincia, l'ATO Rifiuti. Erano assenti il Comune di Montefalcone di Valfortore, l'Arpac, l'Asl e l'Autorità di Bacino. Il Presidente ha preso atto dei chiarimenti resi dalla ditta rispetto alle osservazioni formulate nella precedente CdS del 05.10.2023, in particolare:
- con riferimento alla prescrizione dell'Arpac *“non si ritiene ammissibile la produzione di EoW secondo i criteri di cui al DM 152/2022 con l'EER 170802 stante l'elevata concentrazione di solfati contenuto. (...) Per tale EER la Ditta potrà valutare di integrare la documentazione presentando specifica istanza caso per caso. (...)”*, in base alla quale il Presidente della CdS rappresentava la necessità di integrare la documentazione presentando specifica istanza caso per caso, nel caso di produzione EoW, anche con riferimento ai rifiuti con codice EER 170802, con i chiarimenti resi con nota prot. 512871 del 25/10/2023 la ditta ha dichiarato che intende rinunciare alla gestione del codice EER 170802, aggiornando di conseguenza la documentazione tecnica attraverso l'eliminazione del suddetto codice;
  - con riferimento alla prescrizione dell'Arpac secondo cui non si riteneva applicabile l'operazione R12 per l'EER 160214, il Presidente della CdS riteneva necessario che il proponente fornisse chiarimenti in merito, valutando la necessità di aggiornare la tabella di cui alle pag. 15 – 16 della Relazione Tecnica. Con nota prot. 512871 del 25/10/2023 la ditta ha fornito gli opportuni chiarimenti in merito ed in particolare ha specificato che l'operazione consiste in una selezione svolta manualmente al fine di eliminare le frazioni grossolane non conformi per agevolare l'operazione di selezione;
  - con riferimento alla richiesta del Presidente della CdS di specificare i punti di collocazione del materiale in attesa di caratterizzazione ai fini della produzione EoW, con nota prot. 512871 del 25/10/2023 la ditta ha chiarito che è stata destinata una porzione di piazzale esterno come Area sottoposta ad attività di campionamento e analisi chimica per determinare la collocazione del materiale in attesa di caratterizzazione.

In tale sede è stata data lettura della nota prot.n. 33160/2023, acquisita al prot.n. 564775 del 22.11.2023, con cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha evidenziato che *“l'impianto in oggetto, come riscontrato dalle cartografie e dall'autocertificazione sui vincoli allegata alla documentazione (v. elab. 1.3.8.) non interessa aree perimetrare nell'ambito sia dei piani di stralcio per l'assetto idrogeologico vigenti, che dei piani per la gestione delle acque e del rischio alluvioni”* ed ha comunicato di non avere osservazioni e/o pareri da formulare in merito all'intervento proposto non è soggetto a vincoli e norme di propria competenza né al proprio parere preventivo”. E' stata data lettura della nota dell'Arpac prot.n. 72513/2023, acquisita al prot.n. 566452 del 23.11.2023, con cui ha espresso parere favorevole con indicazioni di carattere generale per quanto attiene la gestione rifiuti ed EoW ed ha confermato, per le altre matrici, il parere già espresso con nota prot. n. 60791 del 04.10.2023. Il rappresentante del Comando Prov.le dei VVF ha riferito che, a seguito dell'incontro con il tecnico della ditta, rispetto a quanto richiesto nella precedente CdS del 5.10.2023 sono state chiarite le attività soggette al controllo dei VVF ai sensi del DPR 151/11. Per cui, attualmente, la ditta, è dotata di deposito GPL (4.3.A) la cui SCIA scade il 26.07. 2026 e di gruppo elettrogeno (49.1.A) con scadenza il 10.07. 2025, riunite in un'unica pratica denominata VF 23231. Ciò posto, nulla osta all'espressione del parere favorevole di competenza. La Provincia, in riferimento ai chiarimenti formulati nel precedente verbale del 05.10.2023, ha dichiarato che la ditta con le integrazioni presentate (Relazione scarichi idrici e Planimetria acquisiti dalla Regione in data 25.10.2023) ha soddisfatto quanto in precedenza richiesto. Pertanto, per quanto di competenza ha rilasciato il proprio parere favorevole. L'ATO Rifiuti ha chiesto alla ditta di voler chiarire quanto segue: *“se i codici CER riferibili al rifiuto urbano differenziato rappresentano esclusivamente scarti di lavorazione”*. La ditta ha confermato che tali codici CER derivano dalla lavorazione dei rifiuti a matrice inerte. Sulla scorta di quanto innanzi, fermo restando il rispetto delle prescrizioni dettate dagli organi tecnici, l'ATO Rifiuti Benevento ha espresso parere favorevole. Il Presidente, tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dall'Arpac, dal Comando Prov.le dei VVFF, dalla Provincia di Benevento, dall'ATO Rifiuti di Benevento, dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ha chiuso i lavori della Conferenza con **determinazione conclusiva favorevole**. L'atto finale

è stato subordinato all'acquisizione dei pareri da parte del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN) e dell'Asl di Benevento da rendersi entro il termine del 05.01.2024, specificando che, decorsi i suddetti termini, sarebbe stato acquisito l'assenso ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della legge 241/1990;

- f. entro i termini di cui sopra, il Comune di Montefalcone di Valfortore e l'Asl di Benevento non hanno fatto pervenire il parere di competenza e, pertanto, è stato acquisito l'assenso ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della legge 241/1990;
- g. In data 20.12.2023 con nota acquisita al prot.n. 614808, la ditta ha trasmesso la dichiarazione del tecnico incaricato, resa ai sensi dell'art.3 della L.R. n. 59/2018, attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente;

#### **RILEVATO CHE:**

- a. nel parere Arpac prot. n. 60791 del 04.10.2023, relativamente alla componente ACQUA, veniva evidenziato quanto segue:
  - a.1. Prescrizione ARPAC n. 56 *"i punti di campionamento, pozzetto fiscale PF1 e PF2 attualmente configurati per:*
    - *PF 1: Acque di prima pioggia depurate del piazzale A, acque di seconda pioggia del piazzale A, acque bianche in eccesso alla capacità della vasca di accumulo e acque nere in uscita dalla vasca di tipo Imhoff;*
    - *PF2: Acque di prima pioggia depurate del piazzale B e acque di seconda pioggia del piazzale B.*

*Devono essere modificati per consentire il campionamento delle sole acque di prima pioggia. Gli scolmatori delle acque di seconda pioggia, delle acque bianche in eccesso e gli scarichi delle pluviali devono essere scaricati separatamente"*
  - a.2. Prescrizione ARPAC n. 57 *"Se la ditta manterrà lo scarico PF1 della vasca Imhoff attivo, dovrà realizzare un ulteriore pozzetto fiscale a servizio di tale scarico"*
  - a.3. Prescrizione ARPAC n. 58 *"Per quanto sopra, la ditta dovrà dotarsi di nuovo titolo autorizzativo, riportante esplicitamente lo scarico al suolo, rilasciato dall'Ente competente".*
- b. la ditta, con le integrazioni tramesse con nota acquisita al prot.n. 512871 del 25.10.2023, ha precisato che:
  - b.1. *Sono stati modificati i punti di prelievo (pozzetti fiscali) in modo da poter consentire il campionamento delle sole acque di prima pioggia. In merito alla prescrizione ARPAC n.56 sono stati modificati i seguenti elaborati: Relazione Tecnica al § 11 Gestione delle acque di scarico; Planimetria delle reti di scarico acque reflue; Relazione scarichi idrici al § 5. Caratteristiche dello scarico e al § 7 Pozzetto fiscale;*
  - b.2. *La ditta realizzerà un pozzetto fiscale (PF3) per le sole acque nere in modo da consentire il campionamento delle sole acque nere prima dello scarico. In merito alla prescrizione n.57 sono stati modificati i seguenti elaborati: Relazione Tecnica al § 11 Gestione delle acque di scarico; Planimetria delle reti di scarico acque reflue; Relazione scarichi idrici al § 5. Caratteristiche dello scarico e al § 7 Pozzetto fiscale;*
  - b.3. *La C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. ad oggi è già stata autorizzata allo scarico in corpo idrico superficiale con D.D. n.73 del 05/10/2020 ai sensi dell'Art. 208 del D. Lgs. 152/2006. La società in intestazione pertanto non dovrà dotarsi di ulteriori titoli autorizzativi per quanto concerne lo scarico in quanto non sono accorse modifiche quali-quantitative degli scarichi;*
- c. l'Arpac con nota prot.n. 72513/2023, acquisita al prot.n. 566452 del 23.11.2023, ha espresso parere favorevole con indicazioni di carattere generale per quanto attiene la gestione rifiuti ed EoW ed ha confermato, per le altre matrici, il parere già espresso con nota prot. n. 60791 del 04.10.2023.

#### **TENUTO CONTO:**

- a. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento dott.ssa Silvia Meoli;

- b. che dalla BDNA è risultato, in data 22.12.2023, che nei confronti del Rappresentante Legale della società e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art.67 dello stesso decreto;

## VISTI

- a. L'art.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi;  
b. La D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;  
c. La D.G.R.C. n.223 del 20/05/2019

Alla stregua delle determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria del 23.11.2023 e dei pareri comunque acquisiti, ai sensi di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento dott.ssa Silvia Meoli, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

## DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:

- 1. di autorizzare**, così come si autorizza ai sensi dell'art.208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., quale autorizzazione unica, la modifica sostanziale presentata dalla ditta C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., legalmente rappresentata dal sig. Carmine Coduti \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, P. IVA 01294650625, con sede legale in via Fortore n. 2 e sede operativa in località Pagliano nel comune di Montefalcone di Valfortore (BN) avente ad oggetto:
- 1.1. Aggiunta dei seguenti codici CER non pericolosi da trattare : 01.04.08 - 01.04.10 - 01.04.13 - 10.12.06 - 10.13.11 - 15.01.01 - 15.01.02 - 16.02.14 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.01.07 - 17.02.01 - 17.02.02 - 17.02.03 - 17.04.11 - 19.12.09;
  - 1.2. Aggiunta dell'attività di recupero R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R11;
  - 1.3. Diminuzione dello Stoccaggio Massimo contemporaneo;
  - 1.4. Aumento del quantitativo rifiuti non pericolosi da gestire in modalità di recupero R5, R12 e R13;
  - 1.5. Aggiunta di un punto di emissione convogliato E1 e del relativo sistema di abbattimento;
  - 1.6. Modifica planimetria layout;
- 2. di stabilire che** l'impianto è autorizzato secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati grafici allegati, acquisiti al prot.n. 512871 del 25.10.2023:
- Allegato 1** – Tabella riepilogativa codici EER e Stoccaggio Massimo Contemporaneo;  
**Allegato 2** – Planimetria layout con indicazione de punti di emissione;  
**Allegato 3** – Planimetria reti di scarico acque reflue

**con le seguenti prescrizioni:**

### Gestione Rifiuti

- 2.1. Rispettare le modalità operative di gestione stabilite dalle norme nazionali, dalle norme relative alle specifiche tipologie di rifiuti e dalla DGR n. 8/2019. Attenersi rigorosamente alle prescrizioni di cui al DM 278/2022-DM 152/2022 per le End of Waste. Conservare sempre in impianto la documentazione tecnica autorizzativa e gli atti richiamati, le norme di riferimento applicate e i documenti associati al Registro di C/S (FIR, analisi, autorizzazioni).
- 2.2. Attenersi per rifiuti e End of Waste a quanto previsto nella Relazione Tecnica prot. ARPAC n. 57903 del 28.09.2021 e nelle integrazioni prot. ARPAC n. 67534 del 31.10.23. Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente autorizzate da questa UOD.
- 2.3. Allocare eventuali rifiuti pericolosi occasionalmente rinvenibili tra i rifiuti conferiti in contenitori coperti. Allocare ed operare sui RAEE al coperto.
- 2.4. I rifiuti soggetti in impianto a operazione R13-R12 dovranno essere destinati ad impianto finale con operazione da R1 a R10.
- 2.5. Nel caso di rifiuti in ingresso non previsti oppure di rifiuti prodotti; peri quali si prevede una produzione sistematica gli stessi dovranno essere comunicati preventivamente a questa UOD.
- 2.6. Prevedere in caso di cessazione definitiva dell'attività la presentazione preventiva a questa UOD di un piano di ripristino ambientale.
- 2.7. Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni, in particolare a seguito di potenziali sversamenti.

- 2.8. Provvedere con frequenza bimestrale al monitoraggio dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione, degli stoccaggi, dei contenitori e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee.
- 2.9. Integrare il Registro di C/S in modo da tracciare il flusso dei materiali EoW prodotti.
- 2.10. Si precisa che ARPAC si riserva di prelevare campioni dei rifiuti in ingresso e/o dei materiali prodotti con oneri e costi di laboratorio a carico della Ditta.

### Emissioni in atmosfera

3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo 152/06, le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività e di seguito elencate:

#### Emissioni diffuse

**Punto P1** – Area movimentazione rifiuti presso zona di conferimento iniziale e di selezione e cernita.

**Punto P2** – Area di movimentazione e stoccaggio rifiuti presso zona di messa in riserva R13

**Punto P3** – Fase di gestione e di vagliatura dei rifiuti inerti.

**Punto P4** – Scarico dei nastri trasportatori del vagliatore.

**Punto P5** – Scarico dei nastri trasportatori del vagliatore.

#### Emissioni convogliate

**Punto E1** – Cappa aspirante posta su nastro trasportatore del frantoio a mascelle che trasporta materiale frantumato all'impianto di vagliatura.

#### con le seguenti prescrizioni:

- 3.1. Rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione
- 3.2. Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.
- 3.3. Prevedere per l'**emissione convogliata E1** il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante (Polveri e silice cristallina, espresso come SiO<sub>2</sub>), il rispetto del relativo valore limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo del relativo metodo di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa/ Impianto	Parametro di emissione	Valore limite di emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Riferimento normativo	Metodo di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm <sup>3</sup> /h)
E1	Cappa aspirante posta su nastro trasportatore del frantoio a mascelle che trasporta materiale frantumato all'impianto di vagliatura.	Polveri	5	BAT-AEL tabella 6.3 della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (1)	UNI EN 13284-1:2017	9.000
		SiO <sub>2</sub>	4,5 (2) (VLE ottenuto riducendo del 10 % il limite previsto di 5 mg/Nm <sup>3</sup> )	Classe III punto 2 parte II dell'allegato I parte quinta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.	UNI 11768:2020	
<p>- Impianto di abbattimento previsto: <b>camera di decompressione e ciclone di abbattimento</b></p> <p>(1) così come previsto dall'art. 271, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.</p> <p>(2) Considerato che trattasi di un'attività di recupero di rifiuti no pericolosi in processi a freddo compresa dal punto 7 dell'allegato 1, suballegato 1 del DM 5.2.98 e ss.mm.ii., si indica un valore limite di emissione ridotto del 10 %, come previsto al punto 1 dell'allegato 1, suballegato 2 del DM 5.2.98 e ss.mm.ii</p>						

- 3.4. La portata effettiva, misurata durante i campionamenti in autocontrollo, deve corrispondere alla portata di progetto autorizzata (**9.000 Nm<sup>3</sup>/h**) con un range di tolleranza pari a  $\pm 20\%$ . Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della portata di progetto, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli Enti e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'atto autorizzatorio, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi.
- 3.5. Effettuare il monitoraggio delle seguenti *emissioni diffuse* di *polveri totali*:

Punti di emissione diffusa	Fonte di emissione diffusa	Ubicazione punti di rilievo	Parametro	Impianto di abbattimento
P1	Area di movimentazione rifiuti presso zona di conferimento iniziale e di selezione e cernita.	Vedi Planimetria Datata Agosto 2023 (Elaborato 1.2.2 – 1.2.7)	<i>Polveri totali</i>	Ugelli nebulizzatori e teloni di copertura.
P2	Area di movimentazione e stoccaggio rifiuti presso zona di messa in riserva R13.			Ugelli nebulizzatori.
P3	Fase di gestione e di vagliatura dei rifiuti inerti.			Ugelli nebulizzatori e cupolini di copertura.
P4	Scarico dei nastri trasportatori del vagliatore.			Cappa antipolvere, Cannone nebulizzatore e cupolini di copertura.
P5	Scarico dei nastri trasportatori del vagliatore.			Cappa antipolvere, Cannone nebulizzatore e cupolini di copertura.

- 3.6. In merito ai **VLE delle emissioni diffuse**, in considerazione del vuoto normativo esistente a livello nazionale e regionale, utilizzare come riferimento l'allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale su 8 ore e a breve termine), l'allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti) del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro.
- 3.7. in merito al gruppo elettrogeno esistente, si precisa che tali tipologie di impianti sono soggetti al titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività della parte quinta del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. in quanto, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento, così come previsto dall'art. 272, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Modifica introdotta dal D.Lgs. n° 183/2017). Nel caso in questione, il gruppo elettrogeno alimentato a gasolio, come dichiarato dalla ditta, ha una potenza termica nominale pari a 0.304 MW, pertanto è compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art. 272 (Impianti e attività in deroga), lettera bb), allegato IV, parte I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, quindi, non è

- sottoposto alla presente procedura autorizzatoria. Ad ogni modo, a tale impianto si applicano, comunque, senza obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, i valori di emissione riportati al punto 3 ( Motori fissi a combustione interna), parte III, allegato I alla parte quinta del D.L.gs. n° 152/06 e ss.mm.ii,
- 3.8. Relativamente al suddetto gruppo elettrogeno, rispettare i valori di emissione riportati al punto 3 (Motori fissi a combustione interna nei quali sono utilizzati combustibili liquidi), allegato II del D. Lgs. n° 183/2017 a partire dalle date previste dal comma 5 dell' art. 273-bis (Medi impianti di combustione) del medesimo Decreto.
  - 3.9. Per quanto riguarda il combustibile gasolio, utilizzato per il gruppo elettrogeno, tenere a disposizione degli Organi di Controllo la documentazione (Certificato analitico) attestante il rispetto di quanto indicato nell'allegato X (Disciplina dei combustibili), parte II, sezione 1, paragrafo 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla viscosità e al contenuto di: acqua e sedimenti, zolfo, nichel +vanadio, PCB/PCT.
  - 3.10. **Effettuare il controllo radiometrico su tutti i rifiuti metallici in ingresso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 230/95 e ss.mm.ii., e il rispetto degli obblighi di legge qualora dovessero emergere valori di radioattività superiori a quelli consentiti dalla norma.**
  - 3.11. Relativamente ai nastri trasportatori, al fine di contenere le polveri diffuse, provvedere all'incapsulamento di tutti i nastri, così come previsto, tra l'altro, dalla BAT 14d della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti - D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 271, comma 5, e a garantire idonea altezza di caduta dei materiali.
  - 3.12. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri effettuare iniezioni d'acqua nel frantoio, nel vagliatore, nelle zone di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali, così come previsto, tra l'altro, dalla BAT 25d della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti - D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., art. 271, comma 5.
  - 3.13. Rispettare le indicazioni riportate nella parte I, allegato V, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 (Polveri e sostanze organiche liquide – Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti). In particolare, ai fini dell'abbattimento delle polveri prodotte, attuare le seguenti misure di mitigazione:
    - a) garantire idonea altezza di caduta dei materiali dagli autocarri e la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale da essi;
    - b) bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato;
    - c) umidificazione costante e sufficiente delle strade utilizzate, pavimentate e non, e delle aree di movimentazione dei materiali polverulenti;
    - d) coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati.
  - 3.14. Provvedere alla sospensione delle lavorazioni durante i periodi caratterizzati da elevata ventosità (Velocità media oraria del vento superiore a 7 m/s). Pertanto, provvedere all'installazione di un anemometro con registrazione dei dati relativi alla velocità media oraria del vento da tenere a disposizione degli Organi di Controllo.
  - 3.15. Relativamente agli aspersori ad acqua per l'abbattimento delle polveri diffuse, effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice dello stesso.
  - 3.16. Al fine di migliorare l'effetto frangivento e la capacità di contenere le dispersioni di polveri, provvedere a mantenere in continua efficienza la recinzione con annessa barriera arborea, prevista lungo il perimetro aziendale.
  - 3.17. Effettuare la pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dall'azienda, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria, e attuare idonea limitazione della velocità sulle strade interne all'impianto (tipicamente 20 km/h).

- 3.18. Azionare i nebulizzatori d'acqua per un tempo adeguato alla bagnatura durante le attività lavorative in essere e comunque sempre in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli
- 3.19. Relativamente agli impianti di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera (Punto di emissione E1) prodotte durante le suddette fasi lavorative:
- effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice dello stesso. Quest'ultimo deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo;
  - rispettare quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 243 del 8.5.15 - Revisione e aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 agosto 1992, n° 4102.
- 3.20. Adottare e tenere sempre aggiornati un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni (Registrazione delle caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.
- 3.21. Al fine di garantire le condizione di stazionarietà necessarie alla esecuzione delle misure e campionamenti, **posizionare correttamente il tronchetto di prelievo del camino**, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI/EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il **diametro idraulico (D<sub>n</sub>)** è definito come:

$$D_n = 4S/p$$

dove: **S** è la sezione di passaggio, **p** il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

Il **numero dei punti di prelievo** deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve **sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile**. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i

quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione.

- 3.22. Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera**, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare:
- a) l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera;
  - b) i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;
  - c) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.
- 3.23.** Apporre sui camini in prossimità del punto di prelievo, un'**etichetta inamovibile** riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.
- 3.24.** Al fine di **favorire la dispersione delle emissioni**, la direzione del loro flusso allo sbocco del camino deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiere, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra *10 e 50 metri* da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
- 3.25.** I **metodi di prelievo e analisi delle emissioni**, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, oltre alle norme tecniche sopra menzionate, relativamente alla determinazione della temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911-1:2013, mentre per la determinazione del vapore acqueo nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria).
- 3.26.** Relativamente al **campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera (Punti di emissione E1)** le emissioni si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come **media dei valori analitici di almeno n° 3 campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno n° 1 ora di funzionamento dell'impianto**, non supera il valore limite di emissione, così come previsto dal § 2.3 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
- 3.27. Condizioni di normalizzazione dei risultati** - Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i valori limite di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:
- a) temperatura 273°K;
  - b) pressione 101,3 kPascal;
  - c) gas secco.
- 3.28.** Ogni **modifica al ciclo produttivo**, così come definita dall'art. 269<sup>c.8</sup> del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.

- 3.29.** Effettuare i **campionamenti in autocontrollo** delle emissioni convogliate (E1) e diffuse (da P1 a P5), con **frequenza annuale**, tenendo conto delle condizioni meteo prevalenti, comunicando, con *almeno 15 giorni* naturali e consecutivi *di preavviso*, le date e gli orari di inizio e termine delle *operazioni di prelievo*. Successivamente, trasmettere al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità Competente le relative risultanze analitiche e la planimetria con l'indicazione precisa dei punti di campionamento delle emissioni diffuse.
- 3.30.** Relativamente alle **Linee Guida Regionali di cui alla DGRC n° 223 del 20.5.2019** contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti, si riportano le seguenti prescrizioni:
- a) tenere sempre a disposizione degli Organi di Controllo:
    - certificati analitici, quantitativi precisi e collocazione delle varie tipologie di rifiuti presenti in azienda;
    - planimetria dell'area dove è ubicata l'azienda con l'indicazione dei ricettori presenti al contorno;
  - b) relativamente all'abbattitore a secco del tipo depolveratore a ciclone, si consiglia l'uso di sistemi di prevenzione e controllo di incendio e di esplosione, come indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 243 del 8.5.15 – Revisione e aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102;
  - c) prevedere l'installazione di una banderuola visibile dalla strada pubblica esterna al sito al fine di evidenziare, in caso di incendi, la direzione prevalente del vento, i ricettori più esposti all'azione dei fumi prodotti e, orientativamente, la matrice suolo interessata dal fenomeno della ricaduta delle polveri di combustione.
- 3.31.** Rispettare, inoltre, quanto stabilito dall'Art. 269 comma 5 del D. Lgs 152/06 in particolare:
- comunicare almeno 15 giorni prima la data di inizio dell'attività;
  - effettuare una valutazione delle emissioni prodotte;
  - trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Montefalcone di Valfortore (Bn), al Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento e all'ASL di Benevento;
- 3.32.** demandare all'ARPAC di Benevento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 3.33.** precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 750/04, sono a carico della Ditta interessata;
- 3.34.** stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questa U.O.D. per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. 152/06; i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia
- 3.35.** contenere le emissioni prodotte, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
- 3.36.** gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera devono essere tenuti in continua efficienza;
- 3.37.** adottare tutti gli accorgimenti o sistemi atti a contenere eventuali emissioni diffuse di qualunque natura e che queste siano conformi a quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 3.38.** rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
  - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale.

**4. di prendere atto che,** come dichiarato dalla ditta nella Relazione tecnica n. 413361 del 28.08.2023 ed in quella integrativa prot.n. 512871 del 25.10.2023, “ *la C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. ad oggi è già autorizzata allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso lemale) e la presente richiesta di variante sostanziale proposta non interessa le caratteristiche quali – quantitative degli scarichi idrici, che quindi rimarranno invariate rispetto a quanto autorizzato.*”

**con le seguenti prescrizioni:**

- 4.1.** La società ha precisato che l'area in cui è ubicato l'opificio non è raggiunta dalla fognatura comunale e che ad oggi è autorizzata allo scarico delle acque reflue, previo trattamento, in un "fosso jemale" ubicato in località Pagliano.  
Il "Fosso jemale" o fosso invernale è per sua natura asciutto in assenza di pioggia. Lo scarico diretto nel fosso delle acque reflue deve, necessariamente, rispettare i parametri per lo scarico al suolo di cui alla tabella 4 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006.
- 4.2.** Per gli scarichi di acque reflue industriali, per portate giornaliere medie inferiori a 100 mc la distanza per cui è obbligatorio lo scarico nel corpo idrico superficiale più vicino è di 1000 m. In alternativa allo scarico al suolo le acque reflue potranno essere, eventualmente e qualora i costi siano "accettabili" convogliate verso est nel fiume Fortore o, essendo questo un'area protetta (ZPS IT8020010 Sorgenti e alta valle dei fiume Fortore), verso ovest nel Vallone della Trave. In tal caso la ditta potrà avvalersi dei limiti di emissione di cui alla tabella 3 allegato 5 alla Parte III del Digs. 152/2006.
- 4.3.** Le acque provenienti dalla vasca Imhoff potranno essere scaricate al suolo nel rispetto della tabella 4 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006, mentre lo smaltimento dei fanghi dovrà avvenire come rifiuto, con apposito Codice CER/EER attraverso ditte autorizzate, a cadenza almeno annuale. A scelta della Ditta, lo svuotamento della vasca Imhoff potrà essere interamente effettuato da ditte autorizzate, eliminando del tutto lo scarico, qualora fosse difficile il rispetto dei valori limite di emissione per lo scarico al suolo.
- 4.4.** i punti di campionamento, pozzetto fiscale PF1 e PF2 attualmente configurati per:
  - i. PF 1: Acque di prima pioggia depurate del piazzale A, acque di seconda pioggia del piazzale A, acque bianche in eccesso alla capacità della vasca di accumulo e acque nere in uscita dalla vasca di tipo Imhoff;
  - ii. PF2: Acque di prima pioggia depurate del piazzale B e acque di seconda pioggia del piazzale B.Devono essere modificati per consentire il campionamento delle sole acque di prima pioggia. Gli scolmatori delle acque di seconda pioggia, delle acque bianche in eccesso e gli scarichi delle pluviali devono essere scaricati separatamente.
- 4.5.** Se la ditta manterrà lo scarico PF1 della vasca Imhoff attivo, dovrà realizzare un ulteriore pozzetto fiscale a servizio di tale scarico.
- 4.6.** La ditta dovrà effettuare non meno di quattro autocontrolli all'anno delle acque di prima pioggia e delle acque provenienti dalla vasca Imhoff.
- 4.7.** In caso di incendio, in nessun caso devono verificarsi perdite nell'ambiente esterno delle acque di spegnimento, e pertanto le pendenze devono essere adeguate, ed i piazzali opportunamente dotati di cordoli in cemento.
- 4.8.** Le superfici oggetto delle attività di trattamento dei rifiuti devono essere mantenute costantemente integre al fine di evitare ogni possibilità di contaminazione del suolo o delle falde.
- 4.9.** Eventuali sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere rimossi preferibilmente a secco.

**5. di stabilire che:**

- 5.1.** ai sensi dell'art. 208 comma 12, del Digs 152/2006 la durata della presente autorizzazione è fissata in **dieci anni** dalla data del rilascio del presente atto;
- 5.2.** la ditta è obbligata a munirsi di tutte le, eventuali, altre autorizzazioni di legge necessarie alle modifiche da apportare;
- 5.3.** è necessario gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore e adottare i più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale;
- 5.4.** i lavori dovranno iniziare entro 1 (un anno) dal rilascio del presente decreto di approvazione e concludersi entro (3) ai sensi del DPR 380/2001, previa comunicazione di inizio lavori alla scrivente Unità Operativa Dirigenziale ed al Comune di Montefalcone di Valfortore (BN);
- 5.5.** la ditta provvederà a comunicare a questa UOD e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori, allegando una perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi;

- 5.6. prima dell'avvio dell'attività suddetta, la ditta è obbligata a presentare, la polizza fidejussoria a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attività svolta, così come previsto dal punto 5 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 8/2019;
  - 5.7. questa UOD, acquisite in originale perizia asseverata e garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, provvederà a comunicare alla ditta e a tutti gli Enti di riferimento la data dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività oggetto di modifica;
  - 5.8. ai sensi dell'articolo 197 del D. Lgs.152/06, sarà cura della Provincia di Benevento effettuare controlli periodici sull'attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e la verifica in merito alla conformità tra il progetto approvato con le relative prescrizioni e i lavori effettuati;
  - 5.9. la ditta è obbligata al rispetto di tutto quanto previsto dal D.D. 157 del 21.07.2023 dello Staff Valutazioni Ambientali con cui è stata disposta l'esclusione dal VIA del progetto de quo;
6. **di precisare che** l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;
  7. **di far presente che** avverso tale decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
  8. **di notificare** il presente decreto alla ditta C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.;
  9. **di trasmettere** copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”; alla Provincia di Benevento; all' ARPAC di Benevento; al Comune di Montefalcone di Valfortore (BN); all'ASL Bn1; all' ATO Rifiuti di Benevento; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Ing. Michele RAMPONE